

Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08

Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 luglio 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222/07;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante “Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati” (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici”;

- gli articoli 1224 e 1382 del Codice Civile;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 29 luglio 2004, n. 136/04 (di seguito: deliberazione n. 136/04);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione n. 40/07);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2007, n. 290/07;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007, n. 312/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2008, n. ARG/ELT 33/08 (di seguito: deliberazione n. 33/08);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, n. VIS 8/08;
- il documento per la consultazione 31 luglio 2007, atto n. 30/07, recante “Attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento”;
- il documento per la consultazione 1 agosto 2007, atto n. 32/07, recante “Testo unico delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione” (di seguito: documento per la consultazione 1 agosto 2007);
- il documento per la consultazione 28 febbraio 2008 recante “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica. - Orientamenti ulteriori rispetto al documento per la consultazione 1 agosto 2007, Atto n. 32/2007” (di seguito: documento per la consultazione 28 febbraio 2008);
- il documento per la consultazione 21 maggio 2008, recante “Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03”;
- il documento per la consultazione 6 giugno 2008, recante “Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (TIMM)” (di seguito documento per la consultazione 6 giugno 2008);
- la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: norma CEI 0-16).

Considerato che:

- l'articolo 23, comma 1., lettera f), della direttiva 2003/54/CE, stabilisce che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate, tra l'altro, sulle fonti energetiche rinnovabili;
- la legge n. 481/95:
 - a) all'articolo 1, comma 1, attribuisce all'Autorità competenze in materia di promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi di pubblica utilità;
 - b) all'articolo 2, comma 12, lettera d), stabilisce che l'Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge, l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche;
 - c) all'articolo 2, comma 12, lettera h), stabilisce che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
 - d) all'articolo 2, comma 12, lettera g), stabilisce che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo comma, lettera h);
- ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla legge n. 481/95 le condizioni stabilite dall'Autorità per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità devono essere adottate nel rispetto dei principi di efficienza economica;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio, purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia;
- per quanto riguarda l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il decreto legislativo n. 387/03, come modificato e integrato dalla legge n. 244/07, all'articolo 14 stabilisce che l'Autorità emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione di detto servizio prevedendo:
 - a) la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
 - b) le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
 - c) i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;

- d) le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando, altresì, i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti e, per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di tale facoltà, le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
 - e) la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
 - f) le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni;
 - g) termini perentori per le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
 - h) ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità, vincolanti fra le parti;
 - i) l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta, ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
 - j) che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla precedente lettera includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;
 - k) che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla precedente lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
 - l) le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili.
- per quanto riguarda l'erogazione del servizio di connessione per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 20/07 stabilisce che l'Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi:
 - a) prevedendo la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
 - b) fissando procedure, tempi e criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;

- c) stabilendo i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
- d) stabilendo le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete devono adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; stabilendo, nei casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, quali sono le iniziative che i gestori di rete devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
- e) prevedendo la pubblicazione, da parte dei gestori di rete delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione dei nuovi impianti;
- f) definendo le modalità di ripartizione dei costi fra i produttori che beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Tali modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori già connessi, quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni.

potendo prevedere, inoltre, condizioni particolarmente agevolate per l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola cogenerazione (cioè di potenza inferiore a 1 MW) o micro-cogenerazione (cioè di potenza inferiore a 50 kW).

Considerato che:

- le condizioni tecnico economiche stabilite dall'Autorità si articolano in condizioni di carattere:
 - a) tecnico, finalizzate a stabilire le regole tecniche per la connessione alle reti elettriche degli impianti elettrici degli utenti e per l'interoperabilità tecnica della connessione;
 - b) procedurale, finalizzate a stabilire le procedure e i flussi informativi necessari all'erogazione del servizio di connessione;
 - c) economico, finalizzate a stabilire il livello dei corrispettivi di connessione;
- per quanto concerne il quadro relativo alle condizioni di carattere tecnico:
 - a) con la deliberazione n. 250/04, l'Autorità ha fornito le proprie direttive relative alle regole tecniche per la connessione alla rete di trasmissione nazionale contenute nel Codice di trasmissione e di dispacciamento adottato dalla società Terna Spa ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;
 - b) con la deliberazione n. 33/08, l'Autorità ha adottato le condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV contenute nella norma CEI 0-16;
 - c) è tuttora in corso di svolgimento la definizione di condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale fino a 1 kV. Nelle more di tale definizione sono operative le regole tecniche di connessione autonomamente definite dalle imprese di distribuzione ai sensi dell'articolo 9, comma 9.6, della deliberazione n. 89/07;
- per quanto concerne il quadro relativo alle condizioni di carattere procedurale ed economico la deliberazione n. 281/05 e la deliberazione n. 89/07 definiscono le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche i cui

gestori hanno obbligo di connessione di terzi a tensione nominale, rispettivamente, superiore ad 1 kV e minore o uguale ad 1 kV, stabilendo, inoltre:

- a) disposizioni particolari per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03;
 - b) forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione nel caso di mancato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del punto di consegna e per l'esecuzione dei lavori di connessione;
- con sentenza n. 2823 del 2006 (di seguito: sentenza del TAR n. 2823/2006), il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha annullato l'articolo 13, comma 13.4, della deliberazione n. 281/05 sulla base della motivazione per la quale, l'Autorità avrebbe omesso di adottare un meccanismo di riparto dei costi proporzionale ai benefici conseguiti da tutti i produttori per effetto di realizzazione di opere corrispondenti a soluzioni tecniche minime potenzialmente idonee ad arrecare beneficio a terzi (che, nel qual caso, devono essere chiamati a sostenerne i costi nelle forme e nei modi che spetta all'Autorità definire).

Considerato che:

- con i documenti per consultazione 1 agosto 2007 e 28 febbraio 2008 l'Autorità ha avviato l'integrazione e la razionalizzazione delle disposizioni, attualmente contenute nelle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07, per la connessione delle utenze attive (impianti di utenza comprendenti impianti di produzione di energia elettrica), al fine di pervenire ad un testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito: testo integrato per le connessioni attive);
- con il documento per la consultazione 28 febbraio 2008, l'Autorità ha altresì richiesto l'invio di informazioni riguardanti i flussi informativi finalizzati alla gestione dei dati relativi alla generazione diffusa;
- in esito al documento per la consultazione 1 agosto 2007:
 - a) i soggetti produttori:
 - condividendo l'approccio adottato dall'Autorità, hanno auspicato un'azione maggiormente incisiva da parte della medesima Autorità volta a stabilire un quadro di regole certo, trasparente e definito in maniera tale da ridurre il più possibile i margini di interpretazione delle regole;
 - hanno fatto rilevare l'incidenza che comporta per i produttori la definizione, da parte delle imprese distributrici, della soluzione tecnica minima per la connessione secondo i principi dello sviluppo razionale del sistema di distribuzione e l'utilizzo di soluzioni e di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore di rete a cui la connessione si riferisce, facendo notare come l'applicazione di tali principi comporta inevitabilmente un livello di discrezionalità da parte delle imprese distributrici che ha portato, in molti casi, a contenziosi difficili da dirimire;
 - b) i gestori di rete hanno rappresentato l'opportunità di effettuare approfondimenti sulla metodologia proposta dall'Autorità per la regolamentazione del servizio di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica con particolare riguardo alla determinazione in via

- convenzionale dei corrispettivi di connessione alle reti di distribuzione come indicato nel predetto documento per la consultazione;
- in esito al documento per la consultazione 28 febbraio 2008:
 - a) i soggetti produttori hanno segnalato la necessità di:
 - ridurre i tempi necessari all'elaborazione dei preventivi per la connessione e i tempi per la realizzazione della connessione;
 - ridurre al minimo i tempi di validità del preventivo di connessione per evitare speculazioni che porterebbero alla saturazione della potenza massima connettabile, soprattutto nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in alcune particolari aree;
 - limitare la possibilità di presentare richieste di connessione a cui non corrisponde un effettivo progetto di realizzazione di un impianto di produzione;
 - introdurre termini massimi vincolanti entro cui i soggetti richiedenti la connessione siano tenuti a iniziare i lavori di realizzazione degli impianti di produzione;
 - prevedere che al momento della richiesta di connessione si attesti la disponibilità del sito sul quale realizzare l'impianto di produzione;
 - prevedere le medesime condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete in alta tensione, evitando la distinzione tra la rete gestita da Terna e la rete gestita dai distributori;
 - prevedere valori di indennizzi automatici tali da disincentivare al massimo i ritardi circa gli adempimenti dei gestori di rete;
 - b) i gestori di rete hanno posto in evidenza:
 - che un sistema di corrispettivi convenzionali non assicurerebbe la piena copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di connessione considerata la grande varietà delle tipologie di connessione e dei relativi costi derivante dalle diversità degli ambiti in cui il servizio di connessione può essere erogato;
 - l'opportunità di limitare il sistema di corrispettivi convenzionali alle sole connessioni in bassa e media tensione;
 - la necessità di differenziare i corrispettivi convenzionali per livello di tensione assumendo la cabina MT/BT di riferimento per le connessioni in bassa tensione e la cabina AT/MT di riferimento per le connessioni in media tensione;
 - che la richiesta di informazioni preliminari, introducendo un ulteriore livello di interlocuzione tra il gestore di rete e il produttore, appesantisce gli iter per la connessione specialmente alla luce dell'espansione del fenomeno di richieste per la connessione;
 - che consentire al richiedente l'individuazione del punto di connessione potrebbe essere un ostacolo per lo sviluppo razionale, funzionale e sostenibile della rete di trasmissione nel suo complesso in una determinata area;
 - la necessità fondamentale di unicità del soggetto titolare della connessione;
 - l'opportunità che la nuova normativa venga applicata a valle di un congruo margine di tempo dalla sua approvazione tale da consentire l'implementazione delle procedure e che la nuova normativa trovi

applicazione per le richieste di connessione presentate successivamente all'entrata in vigore della medesima;

- la previsione di un tetto massimo per gli indennizzi, perché in caso contrario la disciplina assumerebbe un valore punitivo, senza comunque porre al riparo i gestori di rete da possibili azioni legali di risarcimento danni da parte dei produttori;
- i processi di consultazione non hanno fornito elementi sufficienti per procedere a definire una disciplina dei flussi informativi sulla gestione dei dati relativi alla generazione diffusa;
- gli elementi di cui al precedente alinea devono essere analizzati anche alla luce degli elementi trasmessi in esito al processo di consultazione avviato con la pubblicazione del documento per la consultazione 6 giugno 2008;
- il regolamento per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *f-ter*), del decreto legislativo n. 387/03, è stato oggetto di separato processo di consultazione.
- l'equilibrio economico-finanziario delle imprese è comunque garantito dai meccanismi tariffari previsti per il servizio di trasmissione e di distribuzione che, per la medesima distribuzione, prevedono anche istituti specifici, quali la perequazione specifica aziendale.

Ritenuto opportuno:

- adottare condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica:
 - a) stabilendo un sistema di corrispettivi convenzionali per le connessioni alle reti di bassa e media tensione sulla base di esigenze di semplicità e di trasparenza nei confronti dei soggetti operanti nell'ambito della generazione diffusa da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento tenendo conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 387/03 e articolando il predetto sistema di corrispettivi in maniera tale da trasferire ai produttori un segnale economico che comprenda una componente proporzionale alla consistenza dell'impianto di rete per la connessione convenzionalmente necessario al soddisfacimento della richiesta di connessione, nonché una componente proporzionale al grado di utilizzo dei medesimi;
 - b) rivedendo la definizione delle modalità di determinazione del corrispettivo di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta tensione alla luce di quanto indicato nella sentenza del TAR n. 2823/2006;
 - c) non prevedendo la possibilità di una richiesta di connessione preliminare, pur tuttavia prevedendo la possibilità per il soggetto richiedente la connessione di indicare un punto preferenziale per la connessione che dovrà essere preso a riferimento nell'ambito dell'elaborazione della soluzione per la connessione, fermi restando i vincoli di funzionamento in sicurezza del sistema elettrico esistente;
 - d) prevedendo che la realizzazione delle opere di connessione possa essere svolta anche parallelamente alla realizzazione dell'impianto di produzione, ferma restando la messa a disposizione, da parte del produttore, delle infrastrutture necessarie sul punto di connessione alla realizzazione fisica dell'impianto di rete per la connessione;

- e) introducendo una razionalizzazione delle procedure e delle tempistiche per l'erogazione del servizio di connessione verso la generazione diffusa;
- f) stabilendo un sistema di indennizzi automatici che l'impresa distributrice è tenuta a corrispondere al produttore nel caso in cui la connessione alla rete non sia completata entro i termini previsti prevedendo che:
 - il sistema di indennizzi automatici sia parametrato unicamente al ritardo accumulato;
 - la corresponsione degli indennizzi non limiti il risarcimento alla prestazione dovuta, mantenendo il diritto del soggetto responsabile della connessione alla richiesta di risarcimento della quota di danno eventualmente non coperta attraverso il predetto sistema di indennizzi;
 - la misura del corrispettivo sia tale da incentivare i gestori di rete al rispetto delle tempistiche di erogazione del servizio di connessione tenendo conto anche del fatto che la mancata connessione di impianti di produzione da fonte rinnovabile e da cogenerazione ad alto rendimento determina un danno ambientale;
- raccogliere le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica in forma di testo integrato;
- adottare il regolamento per la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *f-ter*), del decreto legislativo n. 387/03, tramite diverso provvedimento

DELIBERA

1. di approvare il Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA) di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. l'Allegato A ha effetti a decorrere dall'1 gennaio 2009. A decorrere dalla medesima data, la deliberazione n. 281/05 e n. 89/07 continuano ad esplicare i loro effetti unicamente per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008;
3. le soluzioni tecniche minime generali predisposte in applicazione della deliberazione n. 281/05 cessano di validità qualora il soggetto che ha effettuato una richiesta di connessione non comunichi al gestore di rete l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro le tempistiche di cui all'articolo 31, commi 31.1 e 31.2, dell'Allegato A, applicate con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. I gestori di rete sono tenuti a dare comunicazione ai soggetti interessati delle disposizioni di cui al presente punto entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
4. all'articolo 2 della deliberazione n. 90/07, il comma 2.1 è sostituito dal seguente:

“2.1 Ai fini della richiesta e della realizzazione della connessione di un impianto solare fotovoltaico alle reti con obbligo di connessione di terzi si applica quanto stabilito dall’Autorità in materia di condizioni tecnico-economiche per la connessione alle predette reti.”;

5. entro il 15 dicembre 2008, le imprese distributrici e la società Terna Spa sono tenute ad adeguare i propri regolamenti, procedure, modalità e condizioni contrattuali in aderenza alle disposizioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
6. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità di monitorare l’attuazione del presente provvedimento e di proporre all’Autorità uno o più provvedimenti per l’aggiornamento del medesimo sulla base degli esiti del predetto monitoraggio;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Cassa conguglio per il settore elettrico;
8. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

23 luglio 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis

Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08 e 205/08

**TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA
CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE
(TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE – TICA)**

PARTE I

PARTE GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, integrate come segue:

- a) **accettazione del preventivo per la connessione** è l'accettazione da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione;
- b) **connessione** è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
- c) **data di invio di una comunicazione** è:
 - per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- d) **data di completamento della connessione** è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione;
- e) **data di accettazione del preventivo per la connessione** è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
- f) **data di completamento dell'impianto** è la data di invio della comunicazione del completamento della realizzazione dell'impianto di produzione;
- g) **data di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è la data di invio del documento relativo al preventivo per la connessione;
- h) **data di ricevimento di una comunicazione** è:

- per le comunicazioni trasmesse tramite fax, il giorno risultante dalla ricevuta del fax;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno lavorativo successivo a quello risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- i) **data di completamento dei lavori sul punto di connessione** è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
- j) **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- k) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;
- l) **GSE** è la società Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa;
- m) **impresa distributrice** è l'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi del medesimo articolo e comma;
- n) **impianto di produzione** è l'insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari, delle apparecchiature e degli eventuali carichi per la generazione di energia elettrica;
- o) **impianto per la connessione** è l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione;
- p) **impianto di rete per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;
- q) **impianto di utenza per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente;
- r) **lavori semplici** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;
- s) **lavori complessi** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- t) **linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005** sono le linee elettriche transfrontaliere realizzate in attuazione del decreto 21 ottobre 2005;
- u) **potenza già disponibile in immissione** è la massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione esistente senza che l'utente sia disconnesso prima della richiesta di connessione;

- v) **potenza già disponibile in prelievo** è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione, senza che il cliente finale sia disalimentato;
- w) **potenza già disponibile per la connessione** è il valore massimo tra la potenza già disponibile in prelievo e la potenza già disponibile in immissione ;
- x) **potenza in immissione richiesta** è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'utente sia disconnesso;
- y) **potenza aggiuntiva richiesta in immissione** è la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile in immissione;
- z) **potenza ai fini della connessione** è pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione;
- aa) **servizio di connessione** è l'adempimento, da parte del gestore di rete, all'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;
- bb) **richiedente** è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica;
- cc) **soluzione tecnica minima per la connessione** è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
- dd) **sviluppo** è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima;
- ee) **tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
- ff) **tempo di realizzazione della connessione** è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- gg) **Terna** è la società Terna Spa;
- hh) **lotto di impianti di produzione** è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di

terzi di impianti di produzione di energia elettrica, anche per il tramite di un punto di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi esistente.

- 2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle richieste di nuove connessioni e alle richieste di adeguamento di una connessione esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, altresì, alle richieste di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi stabilite sul territorio nazionale di linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005.
- 2.3 Il servizio di connessione è erogato dai soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione. Nel caso di connessioni a reti elettriche con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti non titolari di concessione di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate, rispettivamente, da Terna o dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche.
- 2.4 Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni:
- a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
 - b) per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
 - c) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione;
 - d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o a 6.000 kW.

PARTE II

RICHIESTE DI CONNESSIONE

Articolo 3-

Richiesta di connessione

- 3.1 Le richieste di connessione:
- a) riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW, devono essere presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;
 - b) riguardanti una potenza in immissione richiesta uguale o superiore a 10.000 kW, devono essere presentate a Terna.

- 3.2 Le richieste di adeguamento di una connessione esistente devono essere presentate a Terna nel caso in cui l'impianto sia già connesso alla rete di trasmissione e all'impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui l'impianto sia già connesso alla rete di distribuzione.
- 3.3 La richiesta di cui al comma 3.1 deve recare:
- a) i dati identificativi del richiedente;
 - b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
 - c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
 - d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
 - e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;
 - f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
 - g) la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella norma CEI 0-2;
 - h) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
 - i) un piano particellare dell'opera che evidenzia le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;
 - j) un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
 - k) nel caso di impianti cogenerativi, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui alla deliberazione n. 42/02;
 - l) nel caso di centrali ibride, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03;
 - m) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui all'articolo 5.
- 3.4 Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione.

Articolo 4

Ulteriori disposizioni ai fini della richiesta di connessione

- 4.1 Terna e le imprese distributrici elaborano e pubblicano un modello standard per la presentazione della richiesta di connessione sulla base di quanto disposto dall'articolo 3.
- 4.2 Terna e le imprese distributrici possono specificare, previa positiva verifica da parte della Direzione Mercati dell'Autorità sulla base di specifica richiesta da parte dei predetti soggetti, eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al comma 3.3 che il richiedente deve fornire all'atto della richiesta di connessione.
- 4.3 Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare.

Articolo 5

Corrispettivo per l'ottenimento del preventivo

- 5.1 All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3.1, il richiedente è tenuto a versare a Terna o all'impresa distributtrice un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo pari a:
- a) 100 euro per potenze in immissione richieste fino a 50 kW;
 - b) 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
 - c) 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
 - d) 1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
 - e) 2.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

PARTE III

CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN BASSA E MEDIA TENSIONE

TITOLO I

CONDIZIONI PROCEDURALI

Articolo 6

Preventivo e procedure per la connessione

- 6.1 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a:
- a) 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
 - b) 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;

- c) 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

- 6.2 Il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dall'impresa distributrice nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.
- 6.3 A seguito della richiesta di cui al comma 3.1, l'impresa distributrice esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante:
- a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi, come definiti al comma 1.1, lettere r) ed s);
 - b) la soluzione tecnica minima per la connessione identificata, di norma, sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 9 e tenendo conto di quanto indicato al comma 6.4;
 - c) le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - d) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 10 o 11, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo, pari al 30% del totale, e la parte, pari al restante 70%, che dovrà versare prima di inviare all'impresa distributrice la comunicazione di cui al comma 6.9;
 - e) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
 - f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito al comma 7.1;
 - g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice pratica CP) unitamente al nominativo di un responsabile dell'impresa distributrice a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;

- h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti dell'impresa distributrice ai fini della convocazione della medesima nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03.
- 6.4 Nei casi di cui al comma 3.4:
- a) il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente;
 - b) qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni del caso atti a giustificare il suddetto valore massimo di potenza;
 - c) il gestore di rete può proporre soluzioni alternative, qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione.
- 6.5 La soluzione per la connessione non prevede la presenza di impianti di utenza per la connessione, a meno di accordi tra gestore di rete e richiedente. La predetta condizione di assenza di impianti di utenza per la connessione non vale per la connessione di impianti separati con tratti di mare dalla terraferma.
- 6.6 Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia all'impresa distributrice, entro il termine di validità del preventivo di cui al comma 6.2, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata dalla documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo dal comma 6.3, lettera d), e delle eventuali istanze di cui al comma 8.7 e 15.3. A tal fine farà fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e). All'atto dell'accettazione del preventivo, il richiedente può indicare l'eventuale necessità o decisione di avvalersi dell'impresa distributrice competente per ambito territoriale per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione n. 88/07. L'impresa distributrice, nel caso di esito negativo dell'iter autorizzativo, restituisce al richiedente il corrispettivo pagato all'atto di accettazione del preventivo, maggiorato del tasso legale di interesse. In tal caso il preventivo per la connessione si intende decaduto.
- 6.7 Nei casi di cui al comma 3.4, all'atto della comunicazione di cui al comma 6.6, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza di cui al comma 3.3, lettera b). L'esercizio di tale opzione è considerata come una richiesta di connessione:
- a) decorrente dalla predetta data di comunicazione;
 - b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
 - c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

- 6.8 Il richiedente che accetta il preventivo è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo.
- 6.9 Completate le opere di cui al comma 6.8, il richiedente è tenuto a trasmettere all'impresa distributrice la:
- a) comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - b) documentazione attestante il pagamento della restante quota del corrispettivo per la connessione (70%) di cui al comma 6.3, lettera d).

Articolo 7

Realizzazione della connessione

- 7.1 Nel caso di:
- a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
 - b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.
- Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture in alta tensione, il gestore di rete comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione.
- 7.2 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione l'impresa distributrice comunica al richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il richiedente comunica la praticabilità dei terreni interessati.
- 7.3 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione.
- 7.4 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia all'impresa distributrice competente la comunicazione di ultimazione dei lavori.
- 7.5 Ultimata la realizzazione dell'impianto di connessione, l'impresa distributrice invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Qualora l'invio di cui al comma 7.4 sia successivo all'invio di cui al presente comma,

l'impresa distributrice ha 10 (dieci) giorni lavorativi di tempo per attivare la connessione.

Articolo 8

Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni

- 8.1 Ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione:
- a) nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03, si applicano le disposizioni riportate al comma 8.2;
 - b) nei casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), si applicano le disposizioni riportate ai commi da 8.3 a 8.7.
- 8.2 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete.
- 8.3 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di pertinenza del medesimo richiedente.
- 8.4 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione inviata dal richiedente l'impresa distributrice è tenuta a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo alla medesima impresa distributrice. Inoltre il responsabile della pratica di cui al comma 6.3, lettera g), è tenuto ad informare il richiedente, con cadenza almeno bimestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo.
- 8.5 Nel caso in cui per la realizzazione della connessione siano necessari atti autorizzativi, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 8.4. Eventuali ritardi nell'attuazione del comma 8.4 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.
- 8.6 Fatto salvo quanto previsto al comma 8.7, il richiedente versa, prima dell'avvio dell'iter autorizzativo, all'impresa distributrice un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dalla medesima impresa distributrice per la gestione dell'iter autorizzativo. Tale corrispettivo viene determinato dall'impresa distributrice sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dalla medesima.

- 8.7 L'impresa distributrice consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto per la connessione. In tale caso, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, l'impresa distributrice, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuta a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete.
- 8.8 In seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, qualora necessario, il gestore di rete è tenuto a trasmettere al richiedente il preventivo aggiornato. Tale invio deve avvenire entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ottenimento delle autorizzazioni.

TITOLO II

CONDIZIONI TECNICHE

Articolo 9

Regole tecniche di connessione

- 9.1 La realizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione adottate dalle imprese distributrici conformemente alle disposizioni dell'Autorità e alle norme e guide tecniche del Comitato elettrotecnico italiano. Dette regole tecniche devono indicare, almeno:
- a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una richiesta di connessione;
 - b) le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall'utente di rete ai fini della gestione della connessione;
 - c) le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di adeguamento di una connessione esistente.

TITOLO III

CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 10

Corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi ad alto rendimento

- 10.1 Il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è il minor valore tra:

$$A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A + 100$$

$$B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B + 6000$$

dove:

$$CP_A = 35 \text{ €/kW}$$

$$CM_A = 90 \text{ €/(kW} \cdot \text{km)}$$

$$CP_B = 4 \text{ €/kW}$$

$$CM_B = 7,5 \text{ €/(kW} \cdot \text{km)}$$

$P =$ potenza ai fini della connessione di cui al comma 1.1, lettera z), espressa in kW

$D_A =$ distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione dell'impresa distributrice in servizio da almeno 5 (cinque) anni espressa in km

$D_B =$ distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione dell'impresa distributrice in servizio da almeno 5 (cinque) anni espressa in km

10.2 Nei casi di realizzazione in cavo, i corrispettivi CM di cui al comma 10.1 devono essere moltiplicati per 2.

10.3 Nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separati dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, i corrispettivi CM, CP sono moltiplicati per 3.

Articolo 11

Corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento

11.1 Il corrispettivo per la connessione è pari al massimo tra il corrispettivo di cui all'articolo 10 e il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard, pubblicate dall'impresa distributrice unitamente ai relativi costi medi.

Articolo 12

Verifiche per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento

12.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi ad alto rendimento, il richiedente trasmette all'impresa distributrice, oltre che al GSE:

- a) all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione analoga a quella di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
- b) annualmente, per il primo periodo di esercizio, come definito all'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e per i successivi 3 anni solari, le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di esercizio a consuntivo delle sezioni che lo costituiscono. Per il primo periodo di esercizio e per

ciascuno dei successivi 3 anni solari, qualora, per almeno una sezione, non sia soddisfatta a consuntivo la condizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui alla deliberazione n. 42/02, il richiedente versa all'impresa distributrice il 25% del corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 10. Le imprese distributrici versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del TIT.

Articolo 12bis

Disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione

- 12bis.1 Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione può avvalersi della procedura disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 12bis.2 a 12bis.6.
- 12bis.2 La richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione. La richiesta di connessione deve indicare, oltre ai dati e alle informazioni previste all'articolo 3, anche il numero degli impianti che fanno parte del lotto e, per ciascuno di essi, la potenza nominale e la potenza in immissione richiesta. La potenza in immissione richiesta di cui al comma 3.3, lettera b) è pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.
- 12bis.3 L'impresa distributrice predispone un unico preventivo che prevede la realizzazione di una connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.
- 12bis.4 Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, facendo riferimento alla potenza in immissione richiesta di ciascun impianto.
- 12bis.5 Qualora la potenza in immissione richiesta, calcolata ai sensi del comma 12bis.2, sia maggiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni previste nella Parte IV del presente provvedimento, relative alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione.
- 12bis.6 Qualora la potenza in immissione richiesta, calcolata ai sensi del comma 12bis.2, non superi 6.000 kW, si applicano le condizioni previste nella Parte III del presente provvedimento, relative alle connessioni alle reti in bassa e media tensione. A tal fine, i parametri D_A e D_B di cui all'articolo 10, comma 10.1, sono determinati considerando la media delle distanze di cui al comma 10.1 calcolate relativamente a ciascun punto di connessione degli impianti di produzione appartenenti al lotto.
- 12bis.7 Qualora un medesimo richiedente presenti, nell'arco di 6 mesi, più richieste di connessione alla rete di impianti di produzione riconducibili alla fattispecie di

lotto di impianti di produzione, le tempistiche di cui ai commi 6.1 e 7.1, per le richieste di connessione successive alla prima, sono raddoppiate.

TITOLO IV

PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, INDENNIZZI AUTOMATICI, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE E PROCEDURE SOSTITUTIVE

Articolo 13

Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e cogenerativi ad alto rendimento

13.1 Le imprese distributrici trattano in via prioritaria le richieste e la realizzazione delle connessioni di impianti di produzione da fonte rinnovabile e da cogenerazione ad alto rendimento rispetto agli impianti di produzione diversi dai predetti impianti. I limiti temporali stabiliti dalle condizioni procedurali di cui al presente provvedimento riferite a connessioni di impianti di produzione da fonti diverse dalle fonti rinnovabili e dalla cogenerazione ad alto rendimento possono subire modifiche, stabilite dalle imprese distributrici non oltre un tempo massimo pari al doppio dei tempi previsti, per effetto dell'attuazione del predetto principio di priorità.

Articolo 14

Indennizzi automatici

14.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 6.1, l'impresa distributtrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuta a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l'attivazione di procedure sostitutive. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nei casi di cui al comma 8.8.

14.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 7.1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 7.2, 7.3 e 7.5, l'impresa distributtrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuta a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 10 o 11 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l'attivazione di procedure sostitutive.

- 14.3 Qualora non siano rispettati i termini di cui ai commi 8.4, 8.7 e 15.3, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuta a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 14.4 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.

Articolo 15

Realizzazione in proprio della connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativi ad alto rendimento

- 15.1 Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento e qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV, al richiedente è data facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna. È data facoltà alle imprese distributrici di consentire al richiedente di intervenire anche sulla rete esistente fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
- 15.2 Gli impianti per la connessione realizzati dal richiedente ai sensi del comma 15.1 sono resi disponibili all'impresa distributrice per il collaudo e la conseguente accettazione.
- 15.3 Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 15.1:
- a) il richiedente, all'atto dell'accettazione del preventivo, invia la richiesta di realizzazione in proprio della porzione di impianto per la connessione secondo quanto specificato nel preventivo per la connessione;
 - b) entro 10 (dieci) giorni lavorativi l'impresa distributrice è tenuta ad inviare al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi dell'impresa distributrice;
 - c) all'impresa distributrice continuano ad applicarsi le disposizioni tecnico-procedurali per quanto concerne le opere di connessione non ricomprese nella quota realizzata in proprio dal richiedente;
 - d) al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia all'impresa distributrice comunicazione del termine dei lavori, unitamente alla documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dei medesimi;
 - e) l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare il collaudo per la messa in esercizio dell'impianto di rete per la connessione realizzato in proprio dal richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera d);
 - f) i costi inerenti il collaudo sono a carico del richiedente.

15.4 Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, ai sensi del comma 15.1, l'impresa distributrice versa al richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard di cui all'articolo 11 e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 10. Qualora detta differenza sia negativa, il corrispettivo per la connessione è posto pari a zero.

Articolo 16

Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile

16.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 (sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03.

16.2 Nell'ambito della procedura sostitutiva di cui al comma 16.1:

- a) l'impresa distributrice è tenuta a fornire all'Autorità tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'elaborazione di un preventivo relativo alla pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva;
- b) previa verifica che il ritardo non sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà dell'impresa distributrice, l'Autorità definisce le modalità e i tempi di connessione dell'impianto.

16.3 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 120 (centoventi) giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03.

16.4 Nell'ambito della procedura sostitutiva di cui al comma 16.3:

- a) l'impresa distributrice è tenuta a fornire all'Autorità tutta la documentazione e le informazioni relative alla pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva;
- b) previa verifica che il ritardo non sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà dell'impresa distributrice, l'Autorità individua le attività che l'impresa distributrice deve eseguire per consentire l'attivazione della connessione, e i rispettivi tempi di esecuzione;
- c) l'Autorità dispone che l'impresa distributrice esegua le attività di cui alla precedente lettera b), entro i rispettivi tempi.

Articolo 17

Modalità di coordinamento tra gestori di rete

17.1 Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi il coinvolgimento di reti di competenza di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato alla connessione, il preventivo per la connessione è elaborato tenendo conto degli

effetti di tale coinvolgimento. In tali casi i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica.

PARTE IV

CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE

TITOLO I CONDIZIONI PROCEDURALI

Articolo 18

Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione

- 18.1 I gestori di reti con obbligo di connessione di terzi in alta e altissima tensione pubblicano e trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle medesime reti. Le modalità e le condizioni contrattuali sono predisposte conformemente a quanto indicato al comma 18.2.
- 18.2 Le modalità e le condizioni contrattuali di cui al comma 18.1 devono prevedere:
- a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
 - b) le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete, con particolare riferimento alla presentazione del preventivo e della soluzione tecnica minima di dettaglio;
 - c) i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
 - d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del richiedente;
 - e) le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione;
 - f) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
 - g) per ciascuna delle soluzioni tecniche convenzionali, il valore della potenza massima di esercizio in condizioni normali di funzionamento;
 - h) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e per il loro esercizio e manutenzione;
 - i) le modalità di pagamento del corrispettivo di connessione. Il gestore di rete presenta diverse modalità di pagamento, tra loro alternative;

- j) le modalità di presentazione dell'eventuale garanzia fideiussoria;
- k) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell'iter autorizzativo;
- l) le modalità di modifica dei tempi di risposta del gestore di rete di cui alla lettera b) e dei tempi di realizzazione degli impianti di rete di cui alla lettera e) nei casi previsti dall'articolo 27.

18.3 Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 18.2, lettera f), prevedono l'individuazione delle parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione; dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:

- a) potenza di connessione;
- b) livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;
- c) tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
- d) topologia della rete elettrica esistente;
- e) eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.

18.4 I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei richiedenti la connessione alle condizioni economiche fissate dall'Autorità nell'ambito delle determinazioni di cui al presente provvedimento.

Articolo 19

Preventivo per la connessione

19.1 A seguito della richiesta di cui al comma 3.1, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e predispose il preventivo per la connessione. Quest'ultimo dovrà indicare:

- a) una soluzione tecnica minima generale per la connessione dell'impianto oggetto della richiesta, conformemente a quanto definito dall'articolo 21;
- b) il corrispettivo di connessione, come definito agli articoli 24 o 25, evidenziando le singole voci che lo compongono;
- c) nel solo caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento, i corrispettivi di connessione definiti agli articoli 24 e 26, evidenziando le singole voci che li compongono;
- d) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
- e) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice pratica CP) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;

f) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione della medesima nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03.

19.2 La definizione della soluzione tecnica minima generale può contemplare tra le diverse opzioni possibili anche la connessione ad una rete diversa dalla rete elettrica gestita dal soggetto a cui è stata presentata la richiesta di connessione, ovvero l'interessamento di reti di proprietà di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato alla connessione.

19.3 Nei casi in cui la soluzione tecnica minima generale implichi la connessione ad una rete elettrica diversa da quella corrispondente al gestore di rete a cui la richiesta di connessione è stata presentata, il gestore di rete interessato alla connessione subentra nel ruolo di gestore di rete di riferimento per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Tale subentro ha efficacia a valle dell'accettazione, da parte del richiedente, del preventivo.

19.4 Il richiedente può accettare il preventivo, secondo le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete. Il richiedente, in alternativa, può richiedere un ulteriore preventivo sulla base di una diversa soluzione tecnica minima generale.

19.5 Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo all'atto di accettazione del preventivo, di progettare e realizzare gli impianti di rete per la connessione per i quali è prevista tale possibilità, nel rispetto degli standard tecnici e specifiche di progetto essenziali di cui al comma 18.2, lettera h). In tal caso il gestore di rete elabora comunque la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 22 che deve essere assunta dal richiedente quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

19.6 Il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo, è tenuto a ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione l'impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza per la connessione.

19.7 Nei casi di cui al comma 3.4, si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 6.4.

Articolo 20

Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni

20.1 Ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti esistenti che si rendano strettamente necessari per la realizzazione della connessione:

- a) nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03, si applicano le disposizioni riportate al comma 20.2;
- b) nei casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), si applicano le disposizioni riportate ai commi da 20.3 a 20.7.

20.2 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine delle autorizzazioni necessarie per la connessione; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato dal medesimo gestore sulla base delle modalità di cui al comma 18.2, lettera k).

20.3 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di pertinenza del medesimo richiedente.

20.4 Entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, inviata dal richiedente, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione di propria competenza. Inoltre il responsabile della pratica di cui al comma 19.1, lettera e), è tenuto ad informare il richiedente, con cadenza almeno bimestrale, in merito allo stato di avanzamento dell'iter autorizzativo.

20.5 Nel caso in cui, per la realizzazione della connessione, siano necessari atti autorizzativi, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 20.4. Eventuali ritardi nell'attuazione del comma 20.4 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.

20.6 Fatto salvo quanto previsto al comma 20.7, il richiedente versa, prima dell'avvio dell'iter autorizzativo, al gestore di rete il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore di rete per la gestione dell'iter autorizzativo, definito secondo le modalità di cui al comma 18.2, lettera k).

20.7 Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto per la connessione. In tale caso, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza

alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il gestore di rete applica al richiedente il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore di rete per la gestione dell'iter autorizzativo, definito secondo le modalità di cui al comma 18.2, lettera k).

20.8 In seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, il gestore di rete è tenuto alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, secondo quanto previsto dall'articolo 22.

TITOLO II CONDIZIONI TECNICHE

Articolo 21

Soluzione tecnica minima generale

21.1 Il gestore di rete, al momento della definizione della soluzione tecnica minima generale, individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti rispettivamente a:

- a) gli impianti di rete per la connessione, individuando tra questi le parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
- b) gli impianti di utenza per la connessione.

21.2 La soluzione tecnica minima generale comprende la descrizione:

- a) dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 18.2, lettera f);
- b) degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- c) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi di cui alla precedente lettera b);
- d) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla soluzione tecnica minima generale.

21.3 La soluzione tecnica minima generale deve, inoltre:

- a) nei casi di cui al comma 21.2, lettera c), essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del richiedente;

- b) essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui al comma 21.2, lettere a) e b), al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
- c) essere corredata dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui al comma 21.2, lettere a) e b).

21.4 Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al comma 21.2, lettera b), sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.

21.5 Il gestore di rete, nell'ambito della soluzione tecnica minima generale, può prevedere che il richiedente metta a disposizione del medesimo gestore spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione comunicati dal gestore di rete all'Autorità.

21.6 La soluzione tecnica minima generale deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, alle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.

Articolo 22

Soluzione tecnica minima di dettaglio

22.1 La soluzione tecnica minima di dettaglio è la soluzione tecnica minima per la connessione elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni per la connessione e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti. Tale soluzione dovrà essere corredata, almeno:

- a) dall'elenco delle fasi di progettazione esecutiva degli interventi di cui al comma 21.2, lettere a) e b);
- b) dalle tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e dall'indicazione dei soggetti responsabili di ciascuna delle medesime;
- c) dai costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
- d) dai costi degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari per la connessione, ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale.

22.2 I costi di cui al comma 22.1, lettere c) e d) non includono gli eventuali costi di bonifica dei siti.

- 22.3 I costi di cui al comma 22.1, lettera c), non potranno discostarsi in aumento di più del 20% dei costi di cui al comma 21.3, lettera c), fatta eccezione per i costi indotti dalle modifiche della soluzione tecnica minima generale derivanti da condizioni imposte in esito alle procedure autorizzative.

Articolo 23

Soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime

- 23.1 I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.

TITOLO III CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 24

Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento

- 24.1 In seguito all'accettazione di una soluzione tecnica minima generale e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio. Tale corrispettivo è pari alla somma tra:
- a) 2.500 euro;
 - b) il prodotto tra 0,5 euro/kW e la potenza ai fini della connessione, fino a un massimo di 50.000 euro.
- 24.2 Al momento dell'accettazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, il richiedente versa al gestore di rete il corrispettivo di connessione, o parte di esso, con una delle modalità di versamento indicate dai gestori di rete nelle condizioni contrattuali di cui all'articolo 18. Tale corrispettivo è complessivamente pari ai costi di cui al comma 22.1, lettere c) e d), al netto degli eventuali interventi realizzati in proprio dal richiedente in base alle disposizioni di cui al comma 19.5.
- 24.3 Qualora il richiedente non abbia versato interamente il corrispettivo di connessione all'atto di accettazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, prima dell'avvio delle realizzazioni degli interventi, il medesimo richiedente presenta, su richiesta del gestore di rete, una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria, pari alla quota del corrispettivo di connessione non ancora versata. La fideiussione può essere escussa dal gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione di cui al comma 31.5 per cause imputabili al richiedente, ovvero

nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo di connessione.

- 24.4 In caso di rinuncia da parte del richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

Articolo 25

Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

- 25.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, di cui al comma 24.1, è ridotto del 50%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 50%.

- 25.2 Il corrispettivo di connessione è pari al prodotto tra:

- a) il maggior valore tra zero e la differenza tra i costi di cui al comma 22.1, lettera c), al netto degli eventuali interventi realizzati in proprio dal richiedente in base alle disposizioni di cui al comma 19.5 e il parametro-soglia di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento e
- b) il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità di cui al comma 18.2, lettera g).

- 25.3 Al fine della gestione delle garanzie finanziarie trovano applicazione le medesime disposizioni di cui ai commi 24.3 e 24.4.

Articolo 26

Condizioni economiche per la connessione di impianti cogenerativi ad alto rendimento e relative verifiche

- 26.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, di cui al comma 24.1, è ridotto del 20%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 20%.

- 26.2 Il corrispettivo di connessione è pari al prodotto tra:

- a) i costi di cui al comma 22.1, lettera c), al netto degli eventuali interventi realizzati in proprio dal richiedente in base alle disposizioni di cui al comma 19.5 e
- b) il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità di cui al comma 18.2, lettera g).

26.3 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi ad alto rendimento, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:

- a) all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione analoga a quella di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
- b) annualmente, per il primo periodo di esercizio, come definito all'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e per i successivi 3 anni solari, le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di esercizio a consuntivo delle sezioni che lo costituiscono. Per il primo periodo di esercizio e per ciascuno dei successivi 3 anni solari, qualora, per almeno una sezione, non sia soddisfatta a consuntivo la condizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui alla deliberazione n. 42/02, il richiedente versa al gestore di rete:
 - il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 24.1 e il corrispettivo di cui al comma 26.1;
 - il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 24.2 e il corrispettivo di cui al comma 26.2

I gestori di rete versano tali differenze nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del TIT.

26.4 Al fine della gestione delle garanzie finanziarie trovano applicazione le medesime disposizioni di cui ai commi 24.3 e 24.4.

TITOLO IV

PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, INDENNIZZI AUTOMATICI, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE E PROCEDURE SOSTITUTIVE

Articolo 27

Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e cogenerativi ad alto rendimento

27.1 Nello svolgimento delle attività relative all'erogazione del servizio di connessione, il gestore di rete esamina prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento.

Articolo 28

Indennizzi automatici

28.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 18, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno di ritardo.

- 28.2 Qualora la messa a disposizione della soluzione tecnica minima di dettaglio non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 18, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno di ritardo.
- 28.3 In caso di superamento dei tempi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, il gestore di rete versa al richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo di connessione e:
- il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione nel caso in cui detto rapporto sia minore o uguale a 0,1;
 - il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato per 0,25 e aumentato di 0,075 nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 0,1 e minore o uguale a 0,5;
 - 0,2 nel caso in cui il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione risulti maggiore di 0,5.

Articolo 29

Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento

- 29.1 In caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento, il gestore di rete, previa istanza del richiedente all'atto di accettazione del preventivo ai sensi del comma 19.5:
- è tenuto a consentire al medesimo richiedente la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
 - può consentire al medesimo richiedente la realizzazione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
- 29.2 Gli impianti di rete per la connessione realizzati dal richiedente sono resi disponibili, a titolo gratuito, al gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione. I predetti impianti devono essere accompagnati dalla documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dei medesimi. I costi inerenti il collaudo sono a carico del richiedente.
- 29.3 Nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il corrispettivo di connessione è pari a zero.
- 29.4 Nel caso in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, ai sensi del comma 29.1, il gestore di rete

versa al richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo medio di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e il corrispettivo di connessione di cui al comma 25.2 ovvero al comma 26.2. Il costo medio di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, è convenzionalmente definito dal gestore di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 18. Le condizioni di pagamento sono definite nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 18, prevedendo tempistiche non superiori a 5 anni dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio. Qualora detta differenza sia negativa, il corrispettivo per la connessione è posto pari a zero.

Articolo 30

Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile

30.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 giorni di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, ovvero della soluzione tecnica minima di dettaglio, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, con modalità analoghe a quelle previste nel comma 16.2.

30.2 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 120 giorni di ritardo nella realizzazione della connessione, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, con modalità analoghe a quelle previste nel comma 16.4.

TITOLO V

OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 30 bis

Obblighi di natura informativa

30bis.1 Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e comunque successivamente all'accettazione del preventivo per la connessione e alla conclusione dell'iter autorizzativo, nel caso di impianti connessi in bassa e media tensione, e nel periodo intercorrente tra l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e l'invio della richiesta di soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 22, nel caso di impianti connessi alla rete in alta e altissima tensione, il soggetto richiedente la connessione:

- a) provvede a comunicare alla società Terna, tramite CENSIMP, secondo condizioni stabilite da Terna, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 205/08, le informazioni relative all'impianto di produzione, nonché il codice pratica (codice CP) di cui agli articoli 6, comma 6.3, lettera g), e 19, comma 19.1, lettera e), del presente provvedimento e il codice che il gestore di rete utilizza per identificare

- l'impianto all'interno dei propri sistemi informativi, ove già comunicato dal gestore di rete;
- b) è tenuto a trasmettere al gestore di rete cui l'impianto verrà connesso l'attestazione rilasciata da Terna dell'avvenuta comunicazione dei dati di impianto di cui alla lettera a).
- 30bis.2 Quanto disposto al comma 30bis.1, costituisce pregiudiziale ai fini dell'entrata in esercizio dell'impianto, pertanto il gestore di rete verifica, prima di effettuare il parallelo, l'avvenuta trasmissione, da parte del soggetto richiedente la connessione, dell'attestazione di cui al comma 30bis.1, lettera b).
- 30bis.3 Terna rende disponibili ai gestori di rete, al Gestore dei servizi elettrici e ai richiedenti la connessione, le informazioni di cui al comma 30bis.1, lettera a), necessarie ai medesimi per le attività di propria competenza.
- 30bis.4 Mensilmente, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, i gestori di rete trasmettono a Terna, secondo modalità da quest'ultima definite, un elenco degli impianti connessi alla loro rete con obbligo di connessione di terzi entrati in esercizio nel predetto mese di riferimento, riportando per ogni impianto:
- a) il codice SAPR quale codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06 relativo al punto di immissione dell'energia elettrica, unico per impianto, univocamente generato da Terna e comunicato all'impresa distributrice;
 - b) la data di primo parallelo dell'impianto;
 - c) il codice CP e il codice che il gestore di rete utilizza per identificare l'impianto all'interno dei propri sistemi informativi di cui al comma 30bis.1;
- 30bis.5 L'attestazione rilasciata da Terna dell'avvenuta comunicazione dei dati di impianto di cui al comma 30bis.1, lettera a), contiene tutte le informazioni inserite all'interno di CENSIMP ed in particolare i codici CENSIMP relativi all'impianto, alle sezioni e ai gruppi di generazione che compongono l'impianto medesimo, il codice SAPR relativo al punto di immissione in rete dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, il codice CP e il codice che il gestore di rete utilizza per identificare l'impianto all'interno dei propri sistemi informativi.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 *Disposizioni finali*

- 31.1 Fermo restando quanto previsto al comma 31.2, il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità qualora il medesimo soggetto non comunichi al gestore

di rete l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro:

- a) 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa tensione;
- b) 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione;
- c) 18 (diciotto) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione.

31.2 Nei casi in cui i termini di cui al comma 31.1 non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente, al fine di evitare la decadenza del preventivo accettato, è tenuto a darne informazione al gestore di rete e all'Autorità. In questo caso il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete e all'Autorità, con cadenza periodica di 60 giorni, una comunicazione recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione.

31.3 Il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25.1, 25.2, lettera a), 26.1 e 29.4 trova copertura, su base annuale, tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del TIT.

31.4 Nel caso di impianti ibridi, al fine del rispetto dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, si applicano le medesime modalità di verifica, in quanto applicabili, e gli effetti di cui all'articolo 12 e al comma 26.3 estesi a cinque anni. A tal fine il richiedente trasmette al GSE e al gestore di rete le informazioni necessarie.

31.5 I rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione e il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione sono regolati in un apposito contratto per la connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui al presente provvedimento e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette.

Tabella 1

Parametri per la determinazione della soglia per le rinnovabili	
Connessioni in alta e altissima tensione	
Plc (parametro per linea in cavo)	100 k€/km (fino a un massimo di 1 km)
Pla (parametro per linea aerea)	40 k€/km (fino a un massimo di 1 km)

Per composizioni miste (sia linea aerea che linea in cavo) il valore massimo di 1 km è da intendersi una sola volta per l'intera linea. I contributi alla soglia saranno determinati in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea.